Allegato "E"

COMUNE DI PISA
Direzione Finanze Provveditorato Aziende

RELAZIONE TECNICA
sulla proposta di delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento dell'esercizio 2019

Con Deliberazione del C.C. n. 57 del 22.12.2018 è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 entro il termine ordinario del 31 dicembre stabilito dall'art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Il bilancio di previsione è stato finora oggetto delle seguenti variazioni:
- variazione delle previsioni di competenza approvata con Deliberazione della G.C. n. 26 del 15.03.2019 contestualmente al riaccertamento dei residui al 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. e), del D.Lgs. 267/2000;
- variazione delle previsioni di competenza approvata con Deliberazione del C.C. n. 10 del 28.03.2019;
- variazione delle previsioni di cassa approvata con Deliberazione della G.C. n. 50 del 11.04.2019, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), del D.Lgs. 267/2000.

Con Deliberazione del C.C. n. 17 del 30.04.2018 è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2018. Il risultato di amministrazione 2018 ammonta a complessivi € 98.431.629,43 di cui € 71.808.526,00 di fondi accantonati, € 6.284.633,52 di fondi vincolati, € 4.327.099,57 di fondi destinati agli investimenti ed € 16.011.370,34 di fondi disponibili.

L'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 reca la disciplina delle variazioni al bilancio di previsione. In particolare, il comma 8 prevede che mediante la variazione di assestamento, deliberata dall'organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno, si provvede ad attuare la verifica generale delle voci di entrata e di uscita.

L'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali rispettino gli equilibri di bilancio e che, a tal fine, *"con periodicità stabilità dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno"*, l'organo consiliare provveda a dare atto del permanere degli equilibri generali o, in caso di accertamento negativo, ad adottare le misure necessarie (comma 2). Il comma 4 dello stesso articolo prevede che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata alla mancata approvazione del bilancio di previsione con applicazione della procedura di cui all'art. 141, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

L'art. 14 del Regolamento di contabilità, in ultimo modificato con Deliberazione del C.C. n. 22 del 11.05.2017, prevede che *"Almeno una volta entro il 31 luglio il Consiglio comunale provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 193 del D.Lgs. 267/2000. Entro il 31 luglio il Consiglio comunale*

delibera la variazione di assestamento generale di bilancio con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. […]*”*.

L’art. 20-bis dello stesso Regolamento, recante la disciplina attuativa del controllo sugli equilibri finanziari previsto dall’art. 147-quinquies del D.Lgs. 267/2000, stabilisce che, con la periodicità stabilita dalla Giunta e comunque almeno una volta contestualmente alle operazioni concernenti la salvaguardia degli equilibri di bilancio, si provvede ad una ricognizione in ordine alla permanenza degli equilibri finanziari.

La Giunta, con la propria Deliberazione n. 257 del 27.12.2018, ha stabilito che *“la ricognizione in ordine alla permanenza degli equilibri finanziari, prevista dall’art. 20-bis, comma 4, del Regolamento di contabilità, verrà effettuata dai Dirigenti, nel corso dell’esercizio 2019, contestualmente alle operazioni concernenti la salvaguardia degli equilibri di bilancio”*.

Al fine di dare attuazione all’art. 147-quinquies del D.Lgs. 267/2000 e all’art. 20-bis del Regolamento di contabilità in materia di controllo sugli equilibri di bilancio e di procedere ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri e di assestamento generale, con nota prot. n. 61059 del 10.06.2019, indirizzata ai Dirigenti e al Segretario Generale, questa Direzione ha chiesto di effettuare, per quanto di rispettiva competenza, una ricognizione sullo stato della situazione finanziaria e di trasmettere eventuali segnalazioni con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, dagli artt. 13 e 14 e dall’art. 20 del Regolamento di contabilità.

I debiti fuori bilancio da sottoporre a riconoscimento di legittimità, segnalati dalle varie Direzioni, ammontano a complessivi € 30.691.85; tale importo trova già copertura finanziaria sul competente stanziamento del Bilancio di previsione dell’esercizio 2019.

Dalle risultanze della ricognizione e dalle successive valutazioni è emerso che il mantenimento degli equilibri di bilancio è assicurabile senza ricorso ad operazioni di carattere straordinario in sede di salvaguardia. Come descritto puntualmente nelle premesse della proposta di deliberazione, non sono emersi elementi o circostanze che abbiano evidenziato il venir meno degli equilibri finanziari in corso di gestione.

Nel proseguo dell’esercizio finanziario, se risulteranno occorrenti alla luce di elementi sopravvenuti, potranno essere adottati eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri con le connesse variazioni di bilancio.

Pertanto, mediante la proposta di deliberazione in argomento, con riferimento all’art. 147-quinquies ed all’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, viene dato atto della permanenza degli equilibri di bilancio e, con riferimento all’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, viene effettuato l’assestamento del bilancio di previsione 2019-2021 sulla base delle scelte dell’Amministrazione comunale e delle esigenze gestionali che sono sopravvenute.

La ricognizione sullo stato della gestione finanziaria, finalizzata alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e tesa ad escludere l’esigenza di un fabbisogno di risorse straordinarie per misure di riequilibrio della gestione di competenza o della gestione dei residui, è condizione propedeutica all’applicazione dell’avanzo di amministrazione per l’espansione *una tantum* della spesa corrente ed in c/capitale.

In tale contesto, i fondi disponibili dell’avanzo dell’esercizio 2018 applicati al bilancio 2019 sono destinati al finanziamento di “*spese correnti a carattere non permanente*”, coerentemente con quanto previsto dall’art. 187, comma 2, del D.Lgs. 267/2000. Pertanto, tali spese interessano il solo esercizio 2019 e non anche i successivi.

In sede di variazione di bilancio, sulla base delle esigenze e priorità individuate dall'Amministrazione ed, in particolare, delle modifiche del D.U.P. 2019-2021 concernenti la programmazione triennale dei lavori pubblici, l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2018 è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio 2019 per complessivi € € 21.499.031,27, negli importi e con le destinazioni seguenti:

- Alla parte corrente del bilancio per complessivi € 5.292.263,69, come segue:

- € 331.663,00 di fondi accantonati per compensi avvocati interni ex art. 9 del D.L. 90/2014 (anni 2014-2017), applicati alla parte corrente per la relativa finalità;
- € 191.432,00 di fondi accantonati per compensi avvocati interni ex art. 9 del D.L. 90/2014 (anno 2018), applicati alla parte corrente per la relativa finalità;
- € 10.225,00 di fondi accantonati per riconoscimento di debiti fuori bilancio, destinati alla parte corrente per la relativa finalità;
- € 500.000,00 di fondi accantonati per entrate da rimborsare, destinati alla parte corrente per la relativa finalità;
- € 306.000,00 di avanzo vincolato per l'estinzione anticipata di mutui ex art. 56-bis, comma 11, del D.L. 69/2013, destinato alla parte corrente nel rispetto del relativo vincolo;
- € 76.398,69 di avanzo vincolato da risparmi di lavoro straordinario (compresi oneri e Irap), destinato alla parte corrente per il finanziamento del salario accessorio ex art. 67, comma 3, lett. e), del CCNL 21.05.2018;
- € 65.874,40 di avanzo vincolato da risparmi di risorse stabili (compresi oneri e Irap), destinato alla parte corrente per il finanziamento del salario accessorio ex art. 68, comma 1, del CCNL 21.05.2018;
- € 39.300,00 di avanzo vincolato da contributi per la gestione associata del LODE Pisano, destinato alla parte corrente nel rispetto del relativo vincolo;
- € 99.805,60 di avanzo vincolato da contributo regionale per spese relative all'urbanistica, destinato alla parte corrente nel rispetto del relativo vincolo;
- € 3.671.565,00 di fondi disponibili (liberi), destinati al finanziamento di spese correnti a carattere non permanente (stanziate *una tantum* nel solo esercizio 2019).

- Alla parte in c/capitale del bilancio per complessivi € 16.206.767,58, come segue:

- € 1.210.000,00 di avanzo vincolato ISCOP, destinato agli investimenti nel rispetto del relativo vincolo (Delibera del C.C. n. 73/2013 e s.m.i.);
- € 52.164,05 di avanzo vincolato per mutui e prestiti ex art. 202, comma 2, D.Lgs. 267/2000, destinato al finanziamento degli investimenti;
- € 1.044.548,36 di avanzo vincolato da proventi per permessi a costruire, destinato alla parte in c/capitale per le destinazioni di cui all'art. 1, comma 460, della Legge 232/2016;
- € 905.633,01 di avanzo vincolato ex art. 208, comma 4, lett. B), del C.d.S., destinato agli investimenti nel rispetto del relativo vincolo;
- € 628.000,00 di avanzo vincolato ex art. 208, comma 4, lett. C), e comma 5-bis, del C.d.S., destinato agli investimenti nel rispetto del relativo vincolo;
- € 4.327.099,57 di fondi destinati agli investimenti, applicati al bilancio per il finanziamento di investimenti;
- € 8.039.322,59 di fondi disponibili (liberi), destinati al finanziamento di spese in c/capitale.

In particolare, per quanto riguarda i fondi disponibili (liberi), a seguito della variazione di assestamento rimane non applicato l'importo di € 4.300.482,75 che potrà essere utilizzato con successiva variazione.

Si aggiunge che la parte Entrata e la parte Spesa sono interessate da storni e altri movimenti contabili a pareggio complessivo, tipici del provvedimento di assestamento generale, mediante il quale

vengono appunto aggiornate, in corso di esercizio, le previsioni finanziarie contenute nel Bilancio. In tale contesto, in particolare, si ascrivono le variazioni che riguardano l'allocazione della spesa per il personale e per i relativi oneri riflessi ed Irap, effettuate anche alla luce della nuova macrostruttura dell'Ente.

Si sottolinea che le variazioni di bilancio che riguardano la parte in conto capitale sono prevalentemente correlate alla proposta di modifica del Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 (parte integrante del D.U.P.), predisposta dai competenti uffici, pervenuta in ultimo a questa Direzione in data 08.07.2019 per il successivo inoltro al Consiglio Comunale. L'approvazione della citata proposta di delibera (Id. 1809476) di modifica del D.U.P. costituisce presupposto per l'approvazione della delibera di variazione di bilancio in commento.

La composizione degli equilibri interni di bilancio ed il pareggio finale a seguito dell'assestamento generale sono riportati in dettaglio nel prospetto allegato "D" ("Equilibri di bilancio") al quale si rinvia.

Per quanto concerne il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, rileva quanto previsto dall'art. 1, commi 819 e ss., della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) secondo cui, in particolare, *"a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018,* […] *i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."*. Detti comuni *"si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*.

Sull'argomento si è espressa la Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 3 del 14 febbraio 2019 contenente chiarimenti in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali. Nel richiamare le disposizioni della Legge 145/2018, la Ragioneria Generale dello Stato ha avuto modo di precisare che il vigente prospetto di "Verifica degli equilibri", di cui al sopra citato allegato 10, "*include gli accertamenti e gli impegni definitivi, imputati all'esercizio di riferimento, gli stanziamenti definitivi riferiti al fondo pluriennale vincolato (entrata e spesa) e l'avanzo o disavanzo d'amministrazione"*.

Pisa, 8 luglio 2019

Il Dirigente
Dr. Claudio Sassetti